

COMUNE DI MELLE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 025

OGGETTO: Indennità amministratori e gettoni di presenza – Invarianza di spesa.

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 18.45, nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

		SI	NO
1) FINA GIOVANNI	Sindaco	X	
2) PONZA EMANUELE	Consigliere	X	
3) BOSCHERO DANIELE	Consigliere	X	
4) BALLATORE GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
5) GARINO FLAVIO	Consigliere	X	
6) BARRA MONICA	Consigliere	X	
7) MARTINENGO VALTER	Consigliere	X	
8) DEPETRIS SIMONA	Consigliere	X	
9) FINA MASSIMO	Consigliere	X	
10) SARALE GABRIELE, FRANCESCO	Consigliere	X	
11) ISOARDI TERESIO	Consigliere	X	

Assiste il Dr. Flesia Caporgno Paolo, Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

(Il sig. Sindaco dà la parola al segretario, per l'illustrazione del punto, che avviene con riferimento ai punti essenziali della proposta di delibera).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

DATO ATTO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, quanto ivi indicato;

DATO ATTO che l'art. 16, comma 18, del decreto legge 138/2011, dispone che “A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;”

DATO ATTO che (al di là del non comprensibile riferimento al comma 9, regolante altre questioni, e ora abrogato), l'art. 82 citato è quello che prevede la corresponsione di indennità di funzione e gettoni di presenza rispettivamente agli assessori e ai consiglieri;

EVIDENZIATO che sul punto del riferimento al comma 9, la Corte dei Conti della sezione Calabria, con parere n. 170/2012, ha ben chiarito l'interpretazione logico sistematica della norma, evidenziando che tale decorrenza si può individuare nel momento di adesione del Comune all'Unione; questo Comune ha già aderito all'Unione dei Comuni Valle Varaita;

PERALTRO di recente altri orientamenti della Corte dei Conti hanno concluso in senso opposto (vedasi Corte Conti Basilicata 7 aprile 2016 n. 17), per cui è da ritenersi dovuto il gettone ai Consiglieri (la Corte fa un'analisi logico sistematica molto chiara ed esauriente);

RILEVATO che però la legge 56/2014, all'art. 1, comma 136, legge recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” prevede che grava sui comuni l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica».
- “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al

numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;"

➤ gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.

➤ l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni."

DATO ATTO, altresì, che non è del tutto chiara l'attribuzione disposta dalla Circolare del 24 aprile al Consiglio comunale della competenza per tutti gli amministratori, atteso che i provvedimenti in ordine alle indennità di funzione per la Giunta sono attribuiti dalla legge alla Giunta stessa;

DATO ATTO anche dei primi contributi dottrinali sulla questione (vedasi, per tutti, M. Barbero, Niente gettoni nei micro enti, in Italia Oggi, 30 maggio 2014, p. 43, ove si precisa che gli assessori, a differenza dei consiglieri, potrebbero essere retribuiti);

RITENUTO, fino a ulteriori chiarimenti, di disporre come segue:

per il Sindaco e gli Assessori: applicazione principio dell'invarianza della spesa come chiarito da giurisprudenza più recente (orientamenti Corte Conti Lazio, deliberazione n. 208/2015/PAR), ovvero:

Teorico per Sindaco: € 929,62

Teorico per Vice Sindaco: € 139,44

Teorico per Assessore: € 92,96

Spesa totale teorica annua: € 13.944,36

Spesa teorica annua con parametri ante Del Rio: € 13.944,36 (considerando, cioè, soltanto la presenza del Sindaco);

(il tutto già al netto riduzione 10%)

per i Consiglieri: applicazione principio invarianza con riferimento a spesa storica esercizio precedente (Corte Conti Basilicata, 7 aprile 2016, n. 17), ovvero:

teorico gettone: € 15,34 (già al netto riduzione 10%);

spesa storica 2015: € 323,00 con riferimento a n. 6 consiglieri teoricamente percipienti;

spesa ammissibile 2016: € 323,00;

pertanto l'importo del gettone sarà da intendersi automaticamente rimodulato in diminuzione, a consuntivo, in relazione al tetto di spesa in questione; il tutto quale determinazione provvisoria alla luce della estrema variabilità degli orientamenti giurisprudenziali;

Considerato inoltre:

– per quanto concerne invece la figura del Vice Sindaco, la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n. 230/2014/PAR del 15.12.2014), evidenzia la debenza al medesimo; al riguardo si considera che mentre anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 56/2014, non esisteva più la figura del "vice sindaco" scelto tra gli assessori, per la mancanza degli assessori stessi, ora, invece, sussiste nuovamente tale figura; secondo la ratio generale del contenimento della spesa nonostante la possibilità di ampliamento del numero dei consiglieri comunali, e della reintroduzione dell'organo esecutivo, in rapporto alla spesa previgente (come

calcolata secondo i criteri precisati dalla stessa Corte Conti Lazio), si ritiene, al momento, che al Vice Sindaco possa essere corrisposta l'indennità;

Ciò premesso;

ATTESO CHE tali modifiche normative trovano immediata applicazione.

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

DATO ATTO dell'attestazione favorevole del Revisore dei Conti in ordine alla presente deliberazione;

Il sig. Sindaco si dichiara dispiaciuto per questa penalizzazione relativa ai gettoni dei Consiglieri, ed osserva che chi si pone a disposizione della collettività ha anche delle responsabilità, specialmente nelle nostre piccole realtà, anche in relazione a incarichi gestionali non attribuiti ai funzionari; le indennità rappresentano un costo, se non si hanno dei risultati, ma si permetta di affermare che in questi cinque anni i risultati ci sono stati, se solo si pensa alle opere pubbliche gestite, per un milione di euro, e un trend positivo dell'avanzo di amministrazione, e ciò sempre grazie alla collaborazione di tutta la struttura. Se analizziamo la relazione di fine mandato, è da ritenersi giusto corrispondere queste indennità.

Il Sindaco apre la discussione.

Il Consigliere Isoardi chiede chiarimenti in ordine al parametro di riferimento per le indennità di vice sindaco e assessore, in relazione al dimezzamento dell'indennità del Sindaco per espletamento attività lavorativa dipendente; segue riscontro del segretario.

Il medesimo Consigliere preannuncia la volontà di devoluzione del proprio gettone, a iniziative per la collettività, mediante percezione e successivo riversamento su conto corrente.

Il segretario evidenzia che le interpretazioni su questa materia sono continuamente modificate, per cui ci si riserva ulteriori aggiornamenti, anche ai fini di ulteriori determinazioni.

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi (alzata di mano),

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di disporre per quanto di competenza la rimodulazione delle indennità di funzione a Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, e dei gettoni di presenza, come in premessa indicato, e fino a diverso provvedimento, demandando peraltro alla Giunta le determinazioni di propria competenza ed intendendo cioè quanto in premessa indicato quale limite massimo di spesa.
3. Di far salvi ulteriori provvedimenti in relazione a quanto specificato in premessa.
4. Di dare atto di quanto sopra al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 come da attuali orientamenti di cui in premessa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere allo scopo di attuare quanto disposto;
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi (alzata di mano),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Fina Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flesia Caporgno Dott. Paolo

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data_____

Lì,_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Flesia Caporgno Dott. Paolo
